



REGIONE LAZIO
PRESIDENZA REGIONALE

COMUNE DI
BARBARANO ROMANO

PALCO SUBURANO
"MARTURANO"
BARBARANO ROMANO

REGIONE LAZIO
PRESIDENZA REGIONALE

REGIONALE 17 luglio 1984, n. 42.

Efficace alla legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57, contenente: « Interventi contributivi e creditizi a favore delle aziende agricole singole od associate della Regione danneggiate da eccezionali calamità naturali od avverse atmosferiche ».

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 6 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57, è sostituito dal seguente:

« Le domande di contributo dovranno essere inoltrate ai comuni nei quali ricade l'azienda entro trenta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio della deliberazione della Giunta regionale predetta successivo articolo 14 con la quale viene disposta l'operatività di pronto intervento ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57, è sostituito dai seguenti:

« Le domande di prestito vanno presentate agli istituti di credito ed ai comuni nei quali ricade l'azienda danneggiata entro e non oltre sei mesi dall'avvenuta pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio della proposta inviata al ministero dell'agricoltura e foreste per la dichiarazione dell'eccezionalità dell'evento.

« In caso di calamità ed avversità atmosferiche verificatesi entro il 30 giugno 1983 e fino all'entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione delle domande è prorogato, in via transitoria, fino al novantesimo giorno dopo la pubblicazione della presente legge nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio ».

« La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 17 luglio 1984

PANIZZI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 17 luglio 1984.

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 1984, n. 421.

Organizzazione dell'archivio sanitario regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Vista la legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, e, di questa, in particolare, l'art. 41 che affida alla Regione il compito di assicurare la massima circolazione delle informazioni sui temi di interesse sociale e sanitario;

Vista la legge regionale 8 settembre 1983, n. 58, recante « disposizioni in materia di finanziamento, programmazione, gestione e controllo delle attività delle unità sanitarie locali », che istituisce l'archivio sanitario regionale al fine di assicurare l'effettiva partecipazione dei cittadini alle fasi della programmazione e del finanziamento del servizio sanitario;

Considerato che il centro di documentazione dell'assessorato regionale alla sanità cura da tempo l'informazione e la documentazione sui temi di rilievo socio-sanitario, in collaborazione con i settori operativi che si occupano di ricerca e di programmazione;

Ritenuto che le iniziative riguardanti l'impianto e la attivazione dell'archivio sanitario regionale non debbano prescindere da quanto di già consolidato si è ottenuto in materia di raccolta, conservazione e trattamento dell'informazione, e che si debba, quindi, procedere nel senso di una sempre più efficace coordinazione tra quelle attività e quei servizi in grado di assicurare efficienza e trasparenza all'azione amministrativa, specie nel campo della programmata gestione del sistema sanitario;

Ritenuto opportuno, pertanto, affidare al centro documentazione dell'assessorato regionale alla sanità il compito di operare per la costituzione, l'organizzazione e la gestione dell'archivio sanitario regionale;

Su proposta dell'Assessore regionale alla sanità, igiene ed ambiente;

Delibera:

all'unanimità:

Art. 1.

All'archivio sanitario regionale, istituito con la legge regionale 8 settembre 1983, n. 58, è affidato il compito di rendere possibile ed operante la partecipazione dei cittadini alle fasi di programmazione e di finanziamento del servizio sanitario.

Art. 2.

Il centro documentazione dell'assessorato regionale alla sanità cura gli adempimenti amministrativi ed organizzativi necessari all'impianto ed alla attivazione dell'archivio sanitario regionale coordinando le proprie iniziative con quelle dei servizi che già operano all'interno dell'amministrazione regionale nei campi della documentazione, della informazione, della ricerca e della programmazione socio-sanitaria.